

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N° 80213470588)

SMART CIG ZEE1A16FAB

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società SIMMEL DIFESA S.p.A., con sede legale in via Ariana km 5,2 - 00034 Colleferro (RM) per la fornitura di 2205 spolette FB 378 per cartucce calibro 40mm PFF IM213 e 902 cartucce calibro 40mm PFF IM213 con spoletta FB378 in contenitori metallici regolamentari e clips, corredati della documentazione e dai campioni di polvere previsti dalla NAV-70-1337-0001-OOB000 per l'importo complessivo di € 1.499.265,00 (Euro unmilionequattrocentonovantanovemiladuecentosessantacinque/00), oltre la fornitura del lotto 3 (opzionale) di 995 spolette FB 378 per cartucce calibro 40mm PFF IM213 per l'importo complessivo di € 299.834,00 (Euro

duecentonovantanovemilaottocentotrentaquattro/00 e del lotto 4 (opzionale) di 408 cartucce calibro 40mm PFF IM213 con spoletta FB378 in contenitori metallici regolamentari e clips, corredati della documentazione e dai campioni di polvere previsti dalla NAV-70-1337-0001-00B000 per l'importo complessivo di € 199.675,00 (Euro centonovantanovemilaseicentosestantacinque/00).

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n°80213470588). Innanzi a me, dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913, n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n°246.

SONO COMPARI

- il dott. Valerio CHIAPPERINI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali n°3 in data 15/04/2016, registrato alla Corte Conti in data 12/05/2016;

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "Società"

-il Dott. Giovanni Reina nato a Frosinone il 05.07.1951, in qualità di Direttore Commerciale della società SIMMEL DIFESA S.p.A. con sede legale in via Ariana km 5,2 - 00034 Colleferro (RM) (codice fiscale n. 00173900267) come risulta dalla visura ordinaria in data 17/11/2016 e dalla Procura Speciale n. 2982 Repertorio n. 2100 in data 21/10/2010.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la società stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n. 25 del 27.05.2016, relative varianti n. 37 in data 22.07.2016 e del 13.12.2016, è stata inviata richiesta di offerta alla società in data 25.10.2016 con dp n. M_D GNAV REG 2016 0027690 e relativa integrazione con dp n. M_D GNAV REG 2016

0031335 in data 25.11.2016;

- la società ha presentato offerta in data 08.11.2016, unitamente al "Patto di integrità" allegato al contratto e relativa integrazione all'offerta in data 25.11.2016;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- i nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della società in data 29.11.2016;
- in data 29.11.2016 la società ha accettato i prezzi congruiti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R. 13 marzo 2013 n°49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n°236,

regolamento per gli appalti della difesa, nonché del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della 8^a Divisione di NAVARM.

Ai sensi dell'art. n. 13 del D.P.R. n.49/2013, la stazione appaltante individua il CIMA AULLA l'Ente Committente (EC), al quale viene affidata la direzione dell'esecuzione contrattuale come previsto al comma 1, lettere a, b, c, d, ed f, di cui al suddetto articolo.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a fornire i seguenti materiali:

LOTTO 1

n. 2205 spolette FB 378 per cartucce calibro 40mm PFF IM213, in lotto unico e imballaggio omologato;

LOTTO 2

n. 902 cartucce calibro 40mm PFF IM213 con spoletta FB378 in contenitori metallici regolamentari e clips, corredati della documentazione prevista nel cap. 8.1 della NAV-70-1337-0001-OOB000 e dai campioni di polvere previsti nel cap. 8.3 della NAV-70-1337-0001-OOB000 (n.4 bidoncini da 5kg cadauno di polvere di lancio della medesima partita del materiale di fornitura);

LOTTO 3 OPZIONALE

n. 995 spolette FB 378 per cartucce calibro 40mm PFF IM213, facenti parte della medesima partita del lotto 1, in imballaggio omologato;

LOTTO 4 OPZIONALE

n. 408 cartucce calibro 40mm PFF IM213 con spoletta FB378 in contenitori metallici regolamentari e clips della medesima partita del lotto 3, corredati della documentazione prevista nel cap. 8.1 della NAV-70-1337-0001-OOB000 e dai campioni di polvere previsti nel cap. 8.3 della NAV-70-1337-0001-OOB000 (n.4 bidoncini da 5kg cadauno di polvere di lancio della medesima partita del materiale di fornitura).

E' facoltà dell'A.D. esercitare il diritto di opzione relativamente ai Lotti 3 e 4 entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione

dell'avvio di esecuzione del presente contratto.

La fornitura dovrà corrispondere integralmente alle condizioni tecniche elencate nella L.D.T n. 041 (ultima rev. applicabile) della M.M. che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

In relazione alle attività di collaudo presso poligoni dell'A.D., previsti per i Lotti 1 e 2, è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla Società. Tale documento è allegato alla specifica tecnica del presente contratto.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo della fornitura è di seguito indicato:

LOTTO 1 **€ 899.705,00** (euro ottocentonovantanovemilasettecentocinque/00), di cui euro € 7.314,98 (settemilatrecentoquattordici/98) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla società, così ripartito:

- n. 2205 spolette FB 378 per cartucce calibro 40mm
PFF IM213 : € 892.100,00;

- € 7.605,00 relativi ai costi per la gestione dei rischi da interferenze;

LOTTO 2

n. 902 cartucce calibro 40mm PFF IM213 con spoletta FB378 in contenitori metallici regolamentari e clips: € **599.560,00**

(cinquecentonovantanovemilatrecentoventidue/00)

così ripartito:

- 902 cartucce calibro 40mm PFF IM213 con spoletta FB378 in contenitori metallici regolamentari e clips: € 591.955,00;
- € 7.605,00 relativi ai costi per la gestione dei rischi da interferenze;

LOTTO 3 OPZIONALE

n. 995 spolette FB 378 per cartucce calibro 40mm PFF IM213 per un prezzo di € 299.834,00

(duecentonovantanovemilaottocentotrentaquattro/00)

LOTTO 4 OPZIONALE

n. 408 cartucce calibro 40mm PFF IM213 con spoletta FB378 in contenitori metallici regolamentari e clips: € 199.675,00

(centonovantanovemilaseicentosettantacinque/00).

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la

più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'Amministrazione Difesa, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dall'Istituto a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, la Società ha presentato la polizza fideiussoria n° 0973403145 di € 99.938,70 (Euro novantanovemilanovecentotrentotto/70),

rilasciata dalla HDI Assicurazioni con sede in Roma Via Abruzzi n. 10 in data 06.12.2016 pari al 5% dell'importo contrattuale (comprensivo del valore dei lotti opzionali), poiché la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 103 e 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La predetta fideiussione sarà svincolata proporzionalmente, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')

8.1 I materiali di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, da parte della Società all'E.C. e al RUP entro i seguenti termini:

- Lotto 1: giorni solari 900;
- Lotto 2: giorni solari 900,

decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione contrattuale;

- Lotto 3 OPZIONALE: giorni solari 1080,
- Lotto 4 OPZIONALE: giorni solari 1080

decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione del relativo lotto opzionale.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.1.1 La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i materiali di fornitura rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

I materiali, dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 1, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all' Allegato

Tecnico Articolo 2.

8.2 Le prove di verifica di conformità saranno condotte, per le sole spolette del Lotto 1, secondo le procedure indicate nella C.T. Ctg. F-31 rev. ultima applicabile (richiamata nella L.D.T n. 041 allegata al presente contratto), mentre per le cartucce complete (Lotto2) si farà riferimento alla documentazione richiamata nella L.D.T n. 041.

Per la fornitura del Lotto 3 (n. 995 spolette FB 378 del medesimo lotto di produzione del Lotto 1) e del Lotto 4 (n. 408 cartucce calibro 40mm PFF IM213 con spoletta FB378 del medesimo lotto di produzione del Lotto 2) si procederà con l'accettazione previa presentazione del C.O.C. della Società produttrice. Qualora la Commissione preposta alle prove di verifica di conformità ritenga di dovere effettuare ulteriori prove, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

8.2.1 Sulla base di quanto rilevato, la Commissione o il soggetto che procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno accettabili, ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un

termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8.2.2. Entro giorni solari 30 (trenta) dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito favorevole delle prove di verifica di conformità in officina delle cartucce complete, la società provvederà, a proprie cura e spese, all'invio delle cartucce al Balipedio/Poligono per essere sottoposte alle prove di verifica di conformità al tiro. La società eseguirà, a titolo oneroso, tali prove presso un Balipedio/poligono, scelto dalla Società stessa tra quelli dell'A.D.

8.2.3. In caso di esito negativo delle prove di verifica di conformità in officina o al tiro, la società potrà ripresentare per una sola volta, il lotto unico di cartucce revisionate o, sostituite entro i seguenti termini:

- prove di verifica di conformità in officina: entro

giorni solari 150 (centocinquanta) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuto rifiuto;

- prove di verifica di conformità al tiro: entro giorni solari 30 (trenta) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

8.2.4. In caso di esito favorevole del collaudo definitivo al tiro la società dovrà consegnare, franco depositi del C.I.M.A di Aulla, con scarico ed immagazzinamento nelle riserve a cura e spese della Società il lotto di cartucce entro giorni solari 30 (trenta) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto superamento delle prove di verifica di conformità.

A.D. metterà a disposizione le cartucce necessarie appartenenti al lotto di fornitura necessarie alle prove di verifica di conformità in accordo alla LDT 041.

8.3. L'ente cui compete la presa a carico dei materiali provvederà tempestivamente ad inviare all'E.C. ed alla Divisione tecnica competente il proprio verbale di accettazione e presa a carico del materiale fornito.

8.4 La verifica di conformità dovrà concludersi, con

l'emissione del Certificato di Verifica di conformità e la sua accettazione da parte del RUP, entro il termine di 120 giorni solari decorrenti dalla data della comunicazione di approntamento alla prove di verifica inoltrata dalla Società.

8.5 L'E.C. provvederà tempestivamente ad inviare il Certificato di Verifica di conformità, comprensivo del relativo dossier, costituito dal verbale di consegna, documenti di ricezione e di assunzione a carico di inventario del materiale, al R.U.P. ai fini della relativa accettazione.

8.6 Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo III sez. III del D.P.R. 236/2012 (artt.112-116).

8.7 Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, l'E.C. dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.8. Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
navarm@postacert.difesa.it.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

Non è previsto il subappalto.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite.
- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso dell'Istituto contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Difesa, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può

superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile unico del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e alla Società è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la Società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della società stessa.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente, ed adeguatamente motivata nei

confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di adempimento contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 107 comma 1 del d.Lgs.50/2016, qualora circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il responsabile del procedimento ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 107, la sospensione può altresì essere disposta dal responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione

tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la società può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 10.4, 12 e 15 del presente contratto, l'Amministrazione può risolvere il contratto nei

casi e con le modalità di cui agli artt. 108 del d.lgs. 50/2016, nonché 124 del d.P.R.236/2012.

13.2. L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del d.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al

responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli. La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto. Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016, sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e

tempestivamente notificate alla 12[^] Divisione di NAVARM.

L'Amministrazione ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

La società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12[^] Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

L'Ente Committente (CIMA AULLA), come specificato al precedente art.8.5, provvederà ad inviare tempestivamente al RUP, in formato elettronico, un dossier completo costituito da certificato di verifica di conformità comprensivo di documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti

rilevanti ai fini della liquidazione del credito. Il RUP, successivamente all'accettazione del Certificato di Verifica di Conformità, provvederà all'invio dello stesso, corredato del relativo dossier, alla 12^a Divisione di NAVARM.

17.2. Il pagamento avverrà nel modo seguente:

lotti n.1, n. 2, n.3 opzionale e n.4 opzionale:

- **90%** dell'importo contrattuale del lotto , dopo emissione del relativo certificato di verifica di conformità e sua accettazione da parte del RUP.
- **10%** dell'importo contrattuale del lotto, allo scadere del primo anno di garanzia dello stesso, attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a Navarm 12^a Divisione, in formato elettronico; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine garanzia del primo anno.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla

12^ Divisione di Navarm, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dal verificarsi dell'ultima in ordine di tempo delle seguenti circostanze: 1)accettazione da parte del RUP del Certificato di verifica di conformità; 2) consegna integrale e regolare di quanto compreso nel lotto, accertata dall'ente destinatario; 3) ricezione da parte della 12^ Divisione della fattura elettronica.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ')

18.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta ad una penalità pari allo 0,5 per mille dell'importo del lotto fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del lotto stesso.

18.2 Tutte le penalità comminate in base al precedente paragrafo saranno conteggiate

separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.3 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.4 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

19.1. Applicazione

Nei limiti di applicabilità dell'art. 106 del D.Lgs.

50 del 2016, sarà ammessa la revisione del prezzo sia a favore della società che del Ministero della Difesa (NAVARM).

19.2. Esclusione del computo revisionale

Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato con l'esclusione delle prestazioni eseguite nei primi due anni, il termine iniziale è la data di stipula del presente contratto. In caso di presentazione al collaudo prima dei termini previsti dall'articolo 8, il periodo revisionale si accorcia di conseguenza, annullandosi completamente per le prestazioni presentate al collaudo entro i primi due anni dalla data di stipula. Per il calcolo dell'avanzamento da revisionare si applicherà in tal caso la lettera b) del successivo punto 19.5.

19.3. Base di riferimento

Le variazioni dei prezzi che si verifichino nei periodi sottoposti a revisione, saranno, quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ad eccezione della base di riferimento iniziale, che va riferita alla data di stipula del contratto. Nel caso non fosse compresa nel periodo revisionabile nessuna delle date 1°

gennaio o 1° luglio, si farà riferimento all'indice in vigore alla data precedente (1° gennaio e 1° luglio) più vicina all'inizio del periodo revisionabile.

19.4. Periodi penalizzati esclusi dal computo revisionale

In caso di ritardo per colpa della Società, il maggior tempo d'esecuzione della fornitura rispetto al tempo previsto contrattualmente non sarà preso in considerazione ai fini della revisione prezzo.

19.5. Dinamica della revisione prezzo

La revisione sarà effettuata utilizzando la formula e le modalità sotto riportate:

$$Pri = Poi \times (moi \times MOi/MOo + mai \times Mai/Mao) + 0,15$$

Poi;

Pri= quota-parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo;

Poi= quota-parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo;

moi= quota manodopera nazionale al periodo i-esimo (v. Allegato 1)

MOi= indice costo manodopera nazionale al periodo i-

esimo (vedi prec. punto 19.3);

MOo= indice come sopra alla stipula del contratto;

mai= quota materiali nazionali al periodo i-esimo
(v. Allegato 1);

MAi= indice costo materiali nazionali al periodo i-
esimo (v. prec. punto 19.3);

MAO = indice come sopra alla stipula del contratto;

L'importo contrattuale della fornitura si considera
costituito come riportato nell'Allegato 1.

Il tempo di esecuzione contrattuale viene suddiviso
in due periodi; il primo di tali periodi avrà una
durata di due anni, il secondo avrà la durata
residua. Nel secondo periodo la quota parte di prezzo
da revisionare sarà quella corrispondente alla
aliquota fissata nell'Allegato 1, salvo difformi
risultanze in favore dell'A.D.: cioè o nel caso di
indici complessivamente in diminuzione, oppure nel
caso in cui l'aliquota dei lavori del secondo periodo
fosse conseguita, in parte o totalmente,
precedentemente alla scadenza del primo periodo: in
tal caso il minor tempo impiegato non influirà sul
secondo periodo revisionale né in termini temporali
né in termini di quota revisionabile. E' fatto salvo
il verificarsi di cause di forza maggiore e comunque

non imputabili alla Società ai sensi dell'art. 11 e 12, oppure di sospensive disposte dall'A.D.: in questi casi i termini temporali di ciascun periodo interessato saranno prorogati per il numero di giorni di proroga concessa o di sospensiva. Ai fini della revisione la fornitura, ripartita nei periodi di cui al punto precedente, sarà considerata nell'ambito di ciascun periodo uniformemente spesa e distribuita secondo le incidenze percentuali di cui all'Allegato 1. Per gli indici richiamati nel precedente articolo si farà riferimento ai seguenti indici pubblicati dall'ISTAT:

MO = indice manodopera nazionale della retribuzione oraria contrattuale indicata nella tabella ATECO 2007 come "Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettriche";

MA = indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali indicati nella tabella ATECO 2007 come "2651 - Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)";

19.6 Presentazione conteggi

La Società presenterà all'U.T. il conteggio revisionale, debitamente documentato. L'U.T. provvederà quindi ad emettere il verbale di

approvazione, che, con i conteggi e la documentazione a corredo sarà trasmesso al NAVARM 12^ Divisione Liquidazioni per la successiva liquidazione.

19.7. Liquidazione della revisione prezzi

Sulla base dei conteggi di cui sopra sarà corrisposto il 100% dell'importo risultante.

19.8. Revisione prezzo a favore dell'A.D.

Nel caso di revisione prezzi in favore dell'A.D., la stessa provvederà al recupero del relativo ammontare richiedendo alla Società il corrispondente versamento in Tesoreria su capitolo in entrata che sarà successivamente comunicato, o effettuando il recupero diretto sugli eventuali crediti a favore della Società derivanti da contratti in corso.

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, n° 4690 intestato al nome della Società contraente presso la Banca

Nazionale del Lavoro (Codice IBAN
IT32R010053906000000004690) piazza Italia 26 00034
Colleferro (ROMA) e le persone delegate ad operare
su di esso sono i Sigg.:

- Dott.ssa Pomponi Patrizia C.F. PMPPRZ64P43C8580;
- Ing. Antonucci Michele C.F. NTNML54P03H501Q;
- Ing. Pompili Antonio C.F. PMPNTN46S01D501X;

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie
saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

L'Amministrazione della difesa non sarà comunque
ritenuta responsabile nel caso in cui i pagamenti
siano stati eseguiti secondo l'indicazione del conto
corrente bancario inserita nel presente contratto
prima dell'arrivo della comunicazione di variazione.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Società assume l'obbligo di garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3
della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive
modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente
che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui al presente articolo ne dà
immediata comunicazione alla stazione appaltante e
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

- di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione della fornitura decorre il relativo periodo di garanzia che avrà la durata di 4380 giorni solari, ad eccezione della batteria che è garantita per 3650 giorni solari. In tale periodo la Società si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla

Società stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. la società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti

titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al

Ministero della Difesa - NAVARM, 11^Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (euro duecento/00).

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA società)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in via Ariana km 5,2 00034 Colleferro (ROMA).

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli

obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare all'affidatario l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto.

In caso di mancata approvazione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETA'

Dott. Giovanni Reina

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., l'Istituto dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 - Clausola di Salvaguardia;

ART. 8 - (termini di adempimento);

ART. 26 - Obblighi di condotta.

P. LA SOCIETA'

Dott. Giovanni Reina

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott. Valerio Chiapperini

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Livia Maniscalco